

REGOLAMENTO (CEE) N. 2199/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/87 che fissa, per il 1988, i contingenti applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Spagna, e stabilisce le relative modalità d'applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre, 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, per il 1988, con il regolamento (CEE) n. 3719/87 della Commissione⁽³⁾ si è proceduto alla fissazione dei contingenti applicabili all'importazione, in Portogallo, di alcuni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3792/85, i contingenti in questione si aggiungono ai contingenti definiti in applicazione dell'articolo 269 dell'atto di adesione e ai contingenti globali così ottenuti si applica l'articolo 269, paragrafo 2, lettera d); che le restrizioni quantitative in vigore in Portogallo nei confronti della Spagna sono pertanto abolite se le importazioni effettuate in Portogallo

in provenienza dagli altri Stati membri si mantengono per due anni consecutivi ad un livello del 90 % inferiore ai contingenti globali annui previsti; che nel caso delle frattaglie commestibili e dello strutto, le statistiche definitive sulle importazioni dimostrano che tale limite non è stato raggiunto né nel 1986, né nel 1987; che occorre pertanto abolire i contingenti relativi a questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 27.